Proposta n. 1632 / 2026

PUNTO 17 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/10/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1252 / DGR del 30/10/2026

OGGETTO:
PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 9 "Alloggi a prezzi accessibili" Obiettivo Specifico 2.11 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili (FESR)", Azione 2.11.2: "Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing", Sub Azione 1 "Interventi su alloggi con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017", Sub Azione 2 "Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017". Approvazione del Bando per la selezione delle proposte da ammettere a finanziamento.

0979e954

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Assente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Assente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
Segretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MASSIMO BITONCI di concerto con PAOLA ROMA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

0979e954

OGGETTO: PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 9 “Alloggi a prezzi accessibili” Obiettivo Specifico 2.11 “Promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili (FESR)”, Azione 2.11.2: “Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing”, Sub Azione 1 “Interventi su alloggi con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017”, Sub Azione 2 “Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017”. Approvazione del Bando per la selezione delle proposte da ammettere a finanziamento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il provvedimento in esame si approva il Bando relativo all’Azione 2.11.2 denominato “interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing” del PR Veneto FESR 2021-2027 che comprende la Sub Azione 1 “Interventi su alloggi con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017” e la Sub Azione 2 “Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017”. Il Bando è rivolto agli enti pubblici del Veneto, tra cui Comuni, Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (AA.TT.ER), Aziende speciali, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B) le Aziende Unità Locale Socio-Sanitaria (A.U.L.S.S), le Aziende Ospedaliere (AO) del Veneto e gli Istituti Oncologici Veneti (IOV) e finanzia interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico su alloggi e immobili pubblici sfitti per carenze manutentive, con l’obiettivo di renderli immediatamente abitabili e assegnabili nell’ambito di progetti di social housing.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il 17/12/2020, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha adottato il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, in vigore dal 1° gennaio 2021.

In data 24/06/2021 sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il Regolamento (UE) n. 1060/2021 contenente disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

La Giunta regionale del Veneto con DGR/CR n. 134 del 23/12/2021 ha approvato la proposta di Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l’esame e l’approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 16 del 15/02/2022.

Il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta a modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 con Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025.

La Giunta regionale con DGR/CR n. 7 del 05/02/2026 ha approvato la proposta definitiva di riprogrammazione del PR Veneto FESR 2021-2027 tenuto conto anche delle osservazioni pervenute da parte della Commissione europea, individuando le nuove priorità e le rispettive dotazioni finanziarie coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1914/2025, di seguito approvate dal Consiglio

regionale con Deliberazione amministrativa n. 16 del 24/02/2026. Da ultimo la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 222 del 14/04/2026.

Tra le modifiche apportate con la riprogrammazione MTR vi è l'introduzione della nuova Priorità 9 "Alloggi a prezzi accessibili", che presenta una dotazione finanziaria complessiva di Euro 50.000.000,00, in attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.11 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili", rispondendo alla rilevanza strategica che il tema dell'housing e dell'accesso alla casa ha assunto nell'agenda politica regionale, nazionale ed europea.

Con tale Obiettivo specifico si intende favorire l'aumento e la diversificazione dell'offerta di alloggi accessibili, contrastare il degrado e l'inadeguatezza del patrimonio abitativo esistente, sia sotto il profilo dell'efficienza energetica, sia sotto il profilo sociale e, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, anche nelle aree periferiche e marginali.

Con la citata dotazione finanziaria, pari ad Euro 50.000.000,00 si dovranno attuare due distinte Azioni come di seguito riportate:

- Azione 2.11.1 "Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)", finalizzata a promuovere misure per l'abitare inclusivo, migliorando l'accesso a soluzioni abitative per famiglie ed anche a soggetti singoli svantaggiati che non riescono a sostenere i canoni di locazione di quanto disponibile sul libero mercato, prevedendo il recupero edilizio di alloggi "sfitti" del patrimonio pubblico (ERP);
- Azione 2.11.2 "Alloggi per progetti di Social Housing", ulteriormente distinta in:

 a. Sub Azione 1 "Interventi su alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale n. 39 del 03.11.2017";
 b. Sub Azione 2 "Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017".

Con DGR n. 637 del 01/06/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23/02/2023, in data 08/06/2023, in data 27/10/2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27/09/2024, nota prot. 279687 del 06/06/2025, nota prot. 566362 del 15/10/2025 e nota prot. n. 175880 del 19/03/2026), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024, nota prot. n. 294288 del 16/06/2025, nota prot. n. 590979 del 27/10/2025, e nota prot. n. 192014 del 27/03/2026) ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso.

Nella seduta del 10/06/2026 il Comitato di Sorveglianza Unico del PR Veneto FESR ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti Azione 2.11.1 "Interventi su alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)" del PR Veneto FESR 2021-2027.

La L.R. n. 31/2001, così come modificata da ultimo dalla L.R. n. 14/2023 stabilisce che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), a partire dal 01/04/2022, esercita le funzioni di Organismo Intermedio (OI) per la gestione del PR Veneto FESR e di organismo di gestione di programmi ad esso riconducibili, previa stipula di specifico accordo con l'Autorità di Gestione del Programma stesso.

Con DGR n. 299 del 21/03/2023 è stato approvato pertanto il relativo schema di Accordo che dettaglia nello specifico le funzioni di OI esercitate da AVEPA rispetto alle singole Azioni del PR, successivamente sottoscritto con firma digitale tra le parti in data 28/03/2023 e 04/04/2023. L'Allegato A1 dell'Accordo è stato successivamente modificato con DGR n. 740 del 22/06/2023, DGR n. 843 del 16/07/2024 e con DGR n. 583 del 24/06/2026.

All'avvio del Programma, con Deliberazione n. 1736 del 30.12.2022 la Giunta regionale ha individuato le Strutture Responsabili di Attuazione (SRA) per la realizzazione delle singole Azioni del PR Veneto FESR 2021-2027 successivamente aggiornate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 10 del

31 luglio 2026 a seguito della riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del PR Veneto FESR e conformemente al nuovo assetto organizzativo delle Strutture della Giunta regionale così come delineato dalla Deliberazione n. 312/2026.

Con il presente provvedimento si approva il Bando denominato "Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing", riferito all'Azione 2.11.2 del PR Veneto FESR, **Allegato A**, al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive è individuata quale SRA della trattata iniziativa.

Il bando è appunto articolato in due Sub Azioni:

a. la Sub Azione 1, dedicata agli interventi sugli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) destinati a finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale n. 39 del 03.11.2017 ed è rivolta a tutti i Comuni ed A.T.E.R. del Veneto, nei limiti degli immobili su cui sussista un valido progetto sociale, unitamente alla bozza di Accordo di programma adottati dalla Giunta comunale;
b. la Sub Azione 2, rivolta agli interventi su alloggi pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione della medesima Legge regionale e rivolta alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), ai Comuni ed alle AA.TT.E.R. del Veneto, ed alle Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, nonché ad Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), alle Aziende Unità Sanitaria Locale (AULSS) ed alle Aziende Ospedaliere del Veneto e gli Istituti Oncologici Veneti (IOV).

Le domande andranno presentate a partire dal giorno 05/11/2026 e fino al 28/01/2027.

L'importo disponibile messo a bando, pari a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi previsti nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.11 di cui alla richiamata Azione 2.11.2 "Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing" del PR Veneto FESR 2021-2027, di cui Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l'Azione 2.11.2 Sub 1 ed Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per l'Azione 2.11.2 Sub 2.

In relazione all'Azione 2.11.2 del PR Veneto FESR si rappresenta che in materia è recentemente intervenuta la Legge regionale n. 12 del 21.07.2026 recante "Disposizioni dirette a sostenere le priorità Housing" con cui la Regione del Veneto ha inteso agevolare l'attuazione della medesima Azione introducendo, per i soli progetti finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea e che rispondono ai criteri e requisiti determinati dalla Giunta regionale, introducendo una deroga alle limitazioni nel numero di alloggi annualmente disponibili per progetti di social housing previste dall'art. 46, comma 2 bis della L.R. n. 39/2017 ed estendendo così l'ambito soggettivo di attuazione degli interventi di housing e per dare regolare attuazione alla stessa Azione 2.11.2.
Con la citata L.R. n. 12/2026 è stata incaricata la Giunta regionale a procedere alla determinazione dei criteri e dei requisiti degli interventi di social housing della più volte richiamata Azione 2.11.2.

Con la successiva DGR n. 1153 del 13.10.2026, acquisito il parere della Seconda Commissione consiliare, sono stati determinati i criteri e requisiti per la selezione degli interventi di social housing, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della citata L.R. n. 12/2026, nell'ambito dell'attuazione delle iniziative di cui al PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità n. 9 "Alloggi a prezzi accessibili", Obiettivo Specifico 2.11 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili", Azione 2.11.2 "Alloggi per progetti di social housing", come valutati positivamente dal Comitato di Sorveglianza unico del "PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027" nella precedente seduta del 10.06.2026.

Con successivo provvedimento la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della richiamata L.R. n. 12/2026, provvederà all'individuazione dei criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi di social housing e la definizione dei limiti di reddito per l'accesso agli stessi, anche su base territoriale, sentiti i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003, previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde.





Pertanto, allo stato attuale, risulta possibile procedere con l'approvazione del Bando denominato "Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing", riferito all'Azione 2.11.2 del PR Veneto FESR, destinato al finanziamento di interventi che devono riguardare alloggi sfitti e devono essere finalizzati a renderli pienamente abitabili, sicuri ed energeticamente efficienti.
Sono ammesse le opere di recupero edilizio previste dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, quali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione, anche comprensivi di opere di efficientamento energetico, tra cui isolamento termico, sostituzione dei serramenti, adeguamento degli impianti termici e utilizzo di materiali conformi alla Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

Gli alloggi recuperati saranno destinati a categorie sociali che presentano difficoltà di accesso al mercato abitativo, quali personale medico, infermieristico e socio-sanitario, giovani coppie, nuclei familiari con reddito insufficiente per accedere all'edilizia residenziale pubblica o al mercato privato, oltre ad altri soggetti fragili individuati nei progetti di social housing, per entrambe le iniziative di cui alle richiamate Azioni 2.11.2 Sub 1 e Sub 2.

Le proposte presentate da parte dei richiamati Soggetti Attuatori saranno oggetto di valutazione da parte di AVEPA che provvederà ad approvare le graduatorie delle iniziative ammesse a finanziamento, secondo le modalità ed i criteri riportati nel Bando di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento.

In particolare agli interventi sarà assegnato un punteggio prioritario, come segue:
- localizzati nei Comuni con maggiore popolazione;
- per le iniziative ad alta priorità;
- per i programmi costruttivi con livello progettuale più avanzato;
- per gli interventi che raggiungono un miglioramento dello status energetico;
- per le iniziative destinate alle categorie sociali che presentano difficoltà di accesso al mercato abitativo, quali personale medico, infermieristico e socio-sanitario, giovani coppie, nuclei familiari con reddito insufficiente per accedere all'edilizia residenziale pubblica o al mercato privato, oltre ad altri soggetti fragili individuati nei progetti di social housing.

L'importo complessivo messo a bando, pari a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi previsti nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.11 di cui alla richiamata Azione 2.11.2 "Alloggi per progetti di social housing" nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027, sui seguenti capitoli di spesa, che presentano sufficiente disponibilità:
- 105799 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 18/03/2026, N.1893) ";
- 105801 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";
- 105800 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA REGIONALE - FSC - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415 - DEL. CIPESS 03/08/2023,
- N.25 - ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023 - DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";
- 105802 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 5, C. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - DEC. UE 18/03/2026, N.1893)".

Tale spesa verrà impegnata ed erogata, con successivi provvedimenti, dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA che, a sua volta, provvederà ad assumere gli impegni e le liquidazioni nei confronti dei beneficiari.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità e di monitoraggio finanziario al presente provvedimento.

Si incarica il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria formalizzato tramite apposito visto, dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'approvazione della necessaria modulistica del Bando e l'assunzione di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 1058/2021 e ss.mm.ii;
VISTO il Reg. (UE) n. 1060/2021 e ss.mm.ii;
VISTA la Decisione 2025/2630 di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG e che abroga la decisione 2012/21/UE;
VISTA la Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 modificata con Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026;
VISTA la L.R. n. 31 del 09/11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 03/11/2017 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 - Bilancio di previsione 2026-2028;
VISTA la DGR/CR n. 134 del 23/12/2021, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 15/02/2022;
VISTA la DGR n. 637 del 01/06/2022;
VISTA la DGR n. 1573 del 13/12/2022;
VISTA la DGR n. 1736 del 30/12/2022;
VISTA la DGR n. 222 del 14/06/2026;
VISTA la DGR n. 1153 del 13/10/2026;
VISTA la DGR n. 299 del 21/03/2023 con cui si approva lo schema Accordo Regione del Veneto – AVEPA, sottoscritto in data 28/03/2023 e 04/04/2023 e successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023, DGR n. 843 del 16/07/ 2024 e con DGR n. 583 del 24/06/2026;
VISTO il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 10 del 31/07/2026;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012.

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare il Bando denominato "Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing" del PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 9 "Alloggi a prezzi accessibili" Obiettivo Specifico 2.11 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili (FESR)", Azione 2.11.2, che comprende la Sub Azione 1 "Interventi su alloggi con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017" e la Sub Azione 2 "Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del

2faf1c3c

03.11.2017", per il finanziamento di interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico su alloggi e immobili pubblici sfitti per carenze manutentive, con l'obiettivo di renderli immediatamente abitabili e assegnabili nell'ambito di progetti di social housing, come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che in risposta al Bando di cui al punto 2 possono presentare domanda, a partire dal giorno 05/11/2026 e fino al 28/01/2027, i seguenti soggetti:

 - per la Sub Azione 1: tutti i Comuni del Veneto e tutte le A.T.E.R. del Veneto nei limiti degli immobili su cui sussista un valido progetto sociale;
 - per la Sub Azione 2: tutti i Comuni del Veneto, tutte le A.T.E.R. del Veneto, le Aziende speciali comunali, le I.P.A.B., le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere del Veneto e gli Istituti Oncologici del Veneto;

4. di stabilire che spetta all'Organismo Intermedio AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;

5. di determinare che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando Azione 2.11.2 "Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing" di cui al presente bando è quantificato in Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) finanziato mediante i fondi previsti nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.11 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" del PR Veneto FESR 2021-2027, di cui:
 - Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) destinati alla Sub Azione 1 relativa agli alloggi ERP;
 - Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) destinati alla Sub Azione 2 riguardante gli alloggi non ERP;

6. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente verrà impegnata ed erogata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, sui capitoli di spesa di seguito elencati, a favore di AVEPA, che a sua volta, provvederà ad assumere gli impegni e le liquidazioni nei confronti dei beneficiari:

 - 105799 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 18/03/2026, N.1893) ";
 - 105801 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";
 - 105800 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA REGIONALE - FSC - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415 - DEL. CIPESS 03/08/2023, N.25 - ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023 - DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";
 - 105802 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 9 - RSO 2.11 "PROMUOVERE ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 5, C. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";

7. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui sono assegnati i capitoli di cui al punto 6 attesta che gli stessi presentano sufficiente capienza;

8. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'approvazione, mediante apposito decreto, dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'approvazione della necessaria modulistica del Bando e l'assunzione di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria, tramite apposito visto;





9. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi".

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -

2faf1c3c

PR FESR 2021-2027

Priorità 9
"Alloggi a prezzi accessibili"

Obiettivo Specifico 2.11
"Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili"

Azione 2.11.2:
"Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing"

Sub azione 1
"Interventi su alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017"

Sub azione 2
"Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017"

22a06ae0

INDICE

Finalità del bando
Art. 1 Finalità e oggetto del bando *pag. 3*
Art. 2 Dotazione Finanziaria *pag. 6*
Art. 3 Localizzazione *pag. 6*

Potenziali beneficiari
Art. 4 Soggetti ammissibili *pag. 6*

Tipologie di interventi ammissibili
Art. 5 Interventi ammissibili *pag. 7*
Art. 6 Spese ammissibili *pag. 11*
Art. 7 Spese non ammissibili *pag. 13*
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno *pag. 13*
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti *pag. 14*

Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione *pag. 14*
Art. 11 Valutazione delle domande *pag. 23*
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno *pag. 27*

Verifiche e controlli
Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario *pag. 28*
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi *pag. 30*
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto *pag. 31*
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno *pag. 31*
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno *pag. 35*
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno *pag. 36*

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 19 Informazioni generali *pag. 40*
Art. 20 Informazione e pubblicità *pag. 40*
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento *pag. 41*
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR *pag. 44*

22a06ae0

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025)6916 final del 15/10/2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026, Obiettivo Specifico "2.11 - Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" - Azione 2.11.2: "Interventi su alloggi e complessi immobiliari per progetti di Social Housing", suddivisa in due Sub azioni come di seguito elencate:
 - Sub 1 denominata "Interventi su alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017";
 - Sub 2 denominata "Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017".

2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere le iniziative rivolte al recupero edilizio nonché all'efficientamento energetico di alloggi attualmente "sfitti", senza il vincolo di edilizia residenziale pubblica o con vincolo a seguito di sottoscrizione di apposito Accordo di programma (ex art. 46 della L.R. 39 del 03/11/2017 e s.m.i.), di proprietà delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (AA.TT.E.R.) e dei Comuni del Veneto, delle Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), di Aziende Unità Sanitaria Locale (A.U.L.S.S.), delle Aziende Ospedaliere del Veneto e degli Istituti Oncologici del Veneto (IOV) con l'obiettivo di:
 - recuperare alloggi e complessi immobiliari a finalità residenziali per renderli immediatamente disponibili, che non risultano agibili, per assegnarli in locazione ai soggetti appartenenti alle categorie del "Social Housing" anche ai sensi del comma 2 bis dell'art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017;
 - ridurre la "povertà energetica" mediante le opere di efficientamento energetico sugli alloggi, con la conseguente riduzione dei consumi per le categorie sociali che non hanno adeguate capacità economiche.

3. Il bando è destinato a sostenere gli investimenti in interventi di recupero edilizio, con opere di manutenzione, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su alloggi e complessi immobiliari attualmente "sfitti" o in disuso, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettere b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" mediante contributi a fondo perduto, concessi in conformità e nel rispetto della Decisione (UE) n. 2025/2630 della Commissione europea del 16/12/2025 che dichiara taluni aiuti compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'art. 108, par. 3, del TFUE.
4. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
5. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015;

22a06ae0

6. Ai fini del presente Bando si riportano le seguenti definizioni:
 - Programma costruttivo d'intervento: iniziativa presentata dal soggetto attuatore che può comprendere un singolo alloggio oppure diversi alloggi nello stesso compendio immobiliare a cui sia associato un singolo Codice Unico di Progetto (CUP);
 - Quadro Tecnico Economico (Q.T.E): quadro tecnico economico del Programma costruttivo di intervento che deve rispettare la normativa di Edilizia residenziale pubblica, elaborato ai sensi della D.G.R. n. 897 del 12/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Costo Unitario Standard: importi che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione dell'operazione finanziata, elaborati ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - Complessi immobiliari a finalità residenziale per progetti di Social Housing: Programma costruttivo di intervento, con un insieme di iniziative immobiliari e urbanistiche volte a offrire alloggi a canoni calmierati, destinati a individui e nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), ma per i quali il libero mercato risulta insostenibile dal punto di vista finanziario.

Destinatario finale dell'intervento:

- Personale medico, personale infermieristico, operatori del Sistema sanitario e Socio-sanitario e dell'assistenza sociale, come di seguito riportato:
 - Personale medico: i medici sono i professionisti responsabili della diagnosi, della cura, della prescrizione delle terapie e della gestione clinica del paziente;
 - Personale infermieristico: gli infermieri sono operatori sanitari responsabili dell'assistenza generale infermieristica (preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa) in base al D.M. 739/94;
 - Operatori socio-sanitari (OSS): figure di supporto che soddisfano i bisogni primari della persona e ne favoriscono l'autonomia, lavorando in collaborazione con i professionisti sanitari e sociali;
 - Operatori dell'assistenza sociale: ruoli come gli assistenti sociali ed educatori che si occupano dell'integrazione sociale, del supporto alle fragilità e della presa in carico globale dell'individuo o della famiglia nel tessuto sociale e territoriale;
- giovani coppie: nucleo formato da due persone di giovane età che soddisfa contemporaneamente i seguenti criteri:
 - Costituzione della coppia: il nucleo deve essere formato da coniugi o da conviventi stabili (coppie di fatto registrate all'anagrafe ai sensi della l.n. 76/2016) da almeno un anno;
 - Requisito anagrafico: entrambi i due componenti non devono aver superato i 40 anni.
- Soggetti e nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di accedere ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), né di sostenere un canone di locazione sul mercato abitativo privato ovvero persone e famiglie in condizioni di bisogno abitativo intermedio (Pur non avendo i requisiti per l'accesso agli alloggi dell'Edilizia residenziale pubblica (ERP).

7. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
8. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:

22a06ae0

- del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025;
- del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link https://venetocoesione.regione.veneto.it/documents/295581/97ca4fe7-48f2-d589-b76e-a80da865565b.

9. Con la Legge Regionale n. 12 del 21/07/2026 (Disposizioni dirette a sostenere le priorità Housing), pubblicata sul BUR n. 99 del 24/07/2026 ed entrata in vigore il 25/07/2026, la Regione del Veneto ha inteso agevolare l'attuazione della richiamata Azione 2.11.2, introducendo, per i soli progetti finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea e che rispondono ai criteri e requisiti determinati dalla Giunta regionale, una deroga alle limitazioni nel numero di alloggi annualmente disponibili per progetti di social housing previste dall'art. 46, comma 2 bis della Legge regionale 3/11/2017, n. 39, ed estendendo l'ambito soggettivo di attuazione degli interventi di housing e per dare regolare attuazione alla stessa Azione 2.11.2.; con la citata LR. n. 12/2026 è stata incaricata la Giunta regionale a procedere alla determinazione dei criteri e dei requisiti degli interventi di social housing della più volte richiamata Azione 2.11.2.
10. La successiva deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 28/07/2026 ha determinato i criteri e requisiti per la selezione degli interventi di social housing, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge regionale 21 luglio 2026, n. 12, nell'ambito dell'attuazione delle iniziative di cui al PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità n. 9 "Alloggi a prezzi accessibili", Obiettivo Specifico 2.11 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili", Azione 2.11.2 "Alloggi per progetti di social housing", come valutati positivamente dal Comitato di Sorveglianza unico del "PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027" nella precedente seduta del 10/06/2026.
11. La richiamata DGR n. 75/2026 è stata trasmessa, dalla Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale con nota prot. n. 462814 del 11/08/2026, al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge regionale n. 12 del 21/07/2026. Successivamente, il parere favorevole, espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 10/09/2026 è stato trasmesso al Presidente della Giunta regionale con nota prot. n.16775 del 11/09/2026.
12. Con successiva deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della richiamata L.R. n. 12/2026, si provvederà all'individuazione dei criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi di social housing e la definizione dei limiti di reddito per l'accesso agli stessi, anche su base territoriale, sentiti i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003, previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde.

22a06ae0

Articolo 2
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni), di cui Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per la Sub azione 1 ed Euro 20.000.000,00 (venti milioni) per la Sub azione 2.

Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Eventuali economie su una tipologia di intervento (Sub azione 1 o Sub azione 2) durante l'istruttoria di selezione delle operazioni, potranno essere impegnate per coprire eventuali necessità finanziarie dell'altra tipologia di intervento (Sub azione 2 o Sub azione 1).

Articolo 3
Localizzazione

1. Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art.22 c.3 lett. d) punto v Reg. (UE) 2021/1060).

Articolo 4
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno i seguenti Enti beneficiari

- Azione 2.11.2 Sub 1 denominata "Interventi su alloggi e immobili per progetti di Social Housing", con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017": tutti i Comuni del Veneto, tutte le AA.TT.E.R. del Veneto nei limiti degli immobili, su cui sussista un valido progetto sociale, unitamente alla bozza di Accordo di programma adottati dalla Giunta comunale;
- Azione 2.11.2 Sub 2 denominata "Interventi su alloggi e complessi immobiliari a finalità residenziale per progetti di Social Housing"; con destinazione ad unità abitative non rientranti nell'ambito di applicazione della citata L.R. n. 39/2017, delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (AA.TT.E.R.) e dei Comuni del Veneto, delle Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), e delle Aziende Unità Sanitaria Locale (A.U.L.S.S.), delle Aziende Ospedaliere del Veneto e gli Istituti Oncologici del Veneto (IOV).

22a06ae0

2. Gli enti ricompresi nell'elenco di cui al precedente comma 1 dovranno inoltre soddisfare i requisiti e criteri di ammissibilità di seguito indicati:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) sostenibilità finanziaria del soggetto attuatore dell'iniziativa.	Tutti i richiedenti devono essere in possesso di idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, c.2 lett.d) Reg. (UE) 2021/1060 dimostrata mediante presentazione, all'atto della domanda, del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda.	Alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al finanziamento pubblico. Il requisito si ritiene presente anche nel caso in cui, al momento della presentazione dell'istanza, sia stata avviata formalmente la procedura di modifica/integrazione del programma con l'indicazione degli interventi/opere per i quali si richiede il finanziamento, procedura che deve essere comunque conclusa entro 90 giorni dalla scadenza prevista all'articolo 10 per la presentazione della domanda.
b) Regolarità contributiva	2 L'Ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL.	2. Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 16, co.
c) **SOLO PER SUB** 1 - progetto sociale ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017	Presenza di un progetto sociale unitamente alla proposta di Accordo di Programma approvato dalla Giunta Comunale	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10.

3. Ciascun beneficiario può partecipare al presente bando con un massimo di n. 7 (sette) singole domande di sostegno a finanziamento pubblico, complessivamente per le richiamate Sub azioni n. 1 e n. 2.

Articolo 5
Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di attuare il recupero edilizio e di efficientamento energetico di alloggi attualmente "sfitti" di edilizia residenziale, sono ammissibili al contributo, a pena di esclusione dell'istanza di ammissione a finanziamento, gli interventi destinati ad una delle categorie di destinatari finali come indicati all'art. 1 comma 6 del presente bando e che rispettano i seguenti requisiti di ammissibilità:

- **Sub azione 1:**
 a) piena titolarità dell'unità abitativa di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) oggetto di recupero edilizio del Comune del Veneto, oppure la piena disponibilità nel caso in cui il Comune del Veneto adotta uno specifico progetto sociale con la destinazione di un immobile di proprietà di un altro ente pubblico;

22a06ae0

b) l'alloggio e/o l'unità immobiliare oggetto di intervento deve risultare "sfitto" per carenze manutentive alla data di presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento;
c) conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
d) rispetto dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata con il rispetto dei vincoli tecnici, dimensionali ed economici, previsti dalla Giunta regionale con deliberazione 12 aprile 2002, n. 897, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 14/05/2002, modificata ed integrata con successiva deliberazione 19 dicembre 2006, n. 4078, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 10 del 30/01/2007;
e) rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lettere , b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20/10/2001 – e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione;
f) il recupero edilizio deve essere condotto utilizzando anche tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio e l'efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessarie per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard disponibile per la tipologia di edifici interessati dall'intervento, ove possibile in coerenza con la Direttiva sulla Prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD);
g) gli interventi potranno essere svolti anche sugli alloggi/immobili di cui al comma 2 bis dell'articolo 46 della Legge 3 novembre 2017, n. 39;
h) nel rispetto dell'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 02/07/2026, n. 12, in deroga alla disposizione del punto precedente, gli interventi possono essere svolti su immobili già destinati ad ERP ma devono afferire ad un solo ulteriore immobile per comune;
i) in coerenza con il principio di non discriminazione, gli alloggi oggetto degli interventi potranno essere messi a disposizione di categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing quindi soggetti che, per motivi economici o sociali, hanno difficoltà ad accedere a soluzioni abitative a condizioni di mercato;
j) ove pertinente, applicazione della normativa sulle barriere architettoniche e del principio "*design for all*";
k) i lavori degli interventi per cui si richiede il finanziamento non devono essere iniziati alla data di pubblicazione del presente Bando pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R);
l) gli alloggi oggetto di finanziamento a seguito dell'ultimazione dei lavori devono essere immediatamente assegnabili ai soggetti aventi diritto, senza la necessità di realizzare ulteriori opere aggiuntive;
m) assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascuna domanda di sostegno corrispondente ad un singolo intervento.

- **Sub azione 2:**
 a) piena titolarità dell'unità abitativa e/o dell'immobile oggetto di recupero edilizio oppure la piena disponibilità (compresa la concessione di comodato d'uso) esclusivamente tra enti pubblici;

22a06ae0

b) l'alloggio e/o l'unità immobiliare oggetto di intervento deve risultare "sfitto" per carenze manutentive alla data di presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento;
c) conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
d) rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lettere , b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6.06.2001, n. 380 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20.10.2001 – e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione;
e) le operazioni finanziabili dovranno consistere in interventi[1] di recupero del patrimonio immobiliare pubblico, compreso quello che non ha attualmente finalità residenziale, e comunque non ERP, rendendo abitabili alloggi ed immobili attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedirne l'abitabilità e l'assegnazione;
f) il recupero edilizio deve essere condotto utilizzando anche tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio e l'efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessarie per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard disponibile per la tipologia di edifici interessati dall'intervento, ove possibile in coerenza con la Direttiva sulla Prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD);
g) gli interventi potranno essere svolti sul patrimonio disponibile degli enti pubblici e che non si configura quale patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39;
h) in coerenza con il principio di non discriminazione, gli alloggi oggetto degli interventi potranno essere messi a disposizione di categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing quindi soggetti che, per motivi economici o sociali, hanno difficoltà ad accedere a soluzioni abitative a condizioni di mercato;
i) ove pertinente, applicazione della normativa sulle barriere architettoniche e del principio "*design for all*";
j) i lavori degli interventi per cui si richiede il finanziamento non devono essere iniziati alla data di pubblicazione del presente Bando pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R);
k) gli alloggi oggetto di finanziamento a seguito dell'ultimazione dei lavori devono essere immediatamente assegnabili ai soggetti aventi diritto, senza la necessità di realizzare ulteriori opere aggiuntive;
l) assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascuna domanda di sostegno corrispondente ad un singolo intervento.

2. Tutti i progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione ambientale strategica consultabile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas
Con riferimento all'Azione 2.11, si applicano le medesime prescrizioni, condizioni e misure di mitigazione previste per l'Obiettivo Specifico 4.3 (Housing sociale), in conformità a quanto disposto

[1] per quanto concerne gli interventi di cui all'azione Sub 2, le operazioni finanziabili potranno altresì consistere in interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente volte a destinare, nel rispetto della normativa urbanistica, a edilizia residenziale complessi immobiliari precedentemente in uso con diversa finalità. L'ammissibilità delle spese, correlate a tali interventi è subordinata all' approvazione della modifica del PR , attualmente all'esame della Commissione europea.

22a06ae0

dalla Commissione regionale VAS con verbale del 19 febbraio 2026, che ha riconosciuto che l'Azione 2.11 opera in continuità con tale obiettivo del programma originario, già valutato in sede di VAS, con la differenza che l'ambito territoriale viene esteso a tutto il Veneto e viene data maggiore enfasi all'efficientamento energetico. In particolare, per gli interventi a valere sul presente bando dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. Contenimento del consumo di suolo: gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
b. gestione dei rifiuti sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute;
c. siti Natura 2000 nel rispetto delle disposizioni applicabili e di quanto previsto all'art. 10, comma 13 del presente Bando;
d. rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852. Per le prescrizioni specifiche in materia si applicano le Linee Guida per la verifica del principio DNSH - PR FESR 2021-2027 messe a disposizione dall'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 (Allegato F1 al DDR n. 17 del 12/02/2025), con riferimento alle disposizioni previste per il sistema di verifica approfondita.
 Per la verifica del rispetto del principio DNSH si applicano, per quanto pertinenti, i criteri e le prescrizioni contenuti nell'Appendice 3 delle suddette Linee Guida. Il mancato rispetto del principio comporta la decadenza totale o parziale dal sostegno ai sensi dell'art. 18.
 Al fine della dimostrazione del rispetto del suddetto requisito, in sede di presentazione della domanda di sostegno il richiedente assume e dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, gli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH di cui all'articolo 13, comma 1, lettera w), mediante la compilazione della domanda nell'applicativo informatico; in sede di domanda di pagamento dovrà essere prodotta idonea dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'**Appendice 2**.

3. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download.

4. Gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060. Per ulteriori indicazioni si rinvia all'**Appendice 2**.

22a06ae0

Articolo 6
Spese ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili le spese relative agli interventi di recupero dell'abitabilità e di miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi rientranti e non nel patrimonio pubblico di edilizia residenziale, secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a) Lavori di recupero di alloggi rientranti e non nel patrimonio pubblico di edilizia residenziale.	Interventi di recupero dell'abitabilità e di miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi, comprensivi delle relative opere edili e impiantistiche. Rientrano altresì, ove funzionali al recupero dell'abitabilità e al miglioramento delle prestazioni energetiche, gli interventi su parti comuni e facciate, ingressi e vani scala, sistemi di scarico e fognature, installazione di ascensori, nonché finiture interne ed esterne. Tale voce di spesa è riconosciuta esclusivamente mediante l'applicazione di una tabella di costi unitari ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, approvato con Decisione UE C(2026) 1893 final del 18/03/2026. Il costo unitario standard comprende: - le spese relative ai lavori di manutenzione e di efficientamento energetico degli alloggi comprensive degli oneri per la sicurezza; - le spese relative ai servizi tecnici, quali progettazione, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi specialistici di progettazione; - l'IVA, nei limiti di ammissibilità previsti dalla normativa applicabile.

22a06ae0

b) Costi indiretti.	In tale categoria rientrano i costi indiretti calcolati con un tasso forfettario del 7% della somma dei costi di cui alla precedente categoria di spesa a) a copertura dei costi generali di gestione per cui non è possibile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, spese di assunzione, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.), in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 54, lett. a), per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di progetto. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta puntualmente nel sistema applicativo sia in fase di richiesta di contributo che in fase di rendicontazione.

2. La spesa riconoscibile in categoria a) è determinata mediante applicazione del seguente costo unitario standard per superficie utile dell'alloggio oggetto di intervento:

Fascia dimensionale dell'alloggio (superficie utile)	**Costo unitario standard[2]**
inferiore a 54 mq	1.107,99 €/mq
da 54 mq a 84 mq	1.026,53 €/mq
superiore a 84 mq	1.035,95 €/mq

La spesa ammissibile è determinata applicando il corrispondente costo unitario standard alla superficie utile dell'alloggio, secondo la seguente formula:

$$Spesa\ ammissibile = Costo\ unitario\ €/mq \times Superficie\ Utile\ in\ m^2$$

3. In applicazione delle opzioni di costo semplificato previste per la categoria di spesa a) , la spesa ammissibile è determinata sulla base dei rispettivi costi unitari standard. Il beneficiario non è pertanto tenuto a dimostrare i costi effettivamente sostenuti ai fini della determinazione della spesa ammissibile, fermo restando l'obbligo di comprovare la realizzazione dell'intervento e il conseguimento dell'output previsto dall'articolo 16, comma 4, del presente bando.

[2] Importi aggiornati sulla base dell'Indice del costo di costruzione (ICC) ISTAT riferito a giugno 2026, ultimo dato disponibile alla data di predisposizione del presente bando, in conformità a quanto previsto dalla metodologia approvata con Decisione della Commissione europea C(2026) 1893 final del 18/03/2026.

22a06ae0

Articolo 7
Spese non ammissibili

1. Le opzioni di costo semplificato di cui all'articolo 6 comprendono esclusivamente le componenti di costo espressamente previste dal presente Bando. Non sono pertanto riconosciuti costi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nei costi unitari standard e nel tasso forfettario previsti dal presente Bando.

2. Non sono ammesse spese relative a rilocalizzazioni del finanziamento su intervento/i diverso/i da quelli originariamente proposti ed utilmente inseriti in graduatoria, per le quali non sia intervenuta autorizzazione da parte di AVEPA.

Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, dovranno presentare, con riferimento alle spese ritenute ammissibili dal presente bando, un valore minimo di euro 30.000,00 per singola domanda di sostegno.

2. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari alla spesa ammissibile determinata nella modalità indicate nel comma successivo, in relazione alle categorie di spesa ammissibile di cui all'articolo 6 del bando, fino al limite massimo di euro 500.000,00 di contributo per singola domanda.

3. La spesa ammissibile di cui al precedente comma è costituita:
 a) dall'importo determinato mediante applicazione del costo unitario standard previsto per la categoria "Lavori di recupero di alloggi rientranti nel patrimonio pubblico di edilizia residenziale";
 b) dall'importo determinato mediante applicazione del tasso forfettario del 7% previsto per la categoria "Costi indiretti".

Il contributo concedibile, entro il limite massimo di cui al comma 2, corrisponde alla somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e, b) .

4. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore ad euro 30.000,00.

5. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 30.000,00 e corrispondere alla totale realizzazione del programma costruttivo di intervento ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

6. I sostegni (e/o i contributi) previsti dal presente bando costituiscono compensazioni di obblighi di servizio pubblico per la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG). Essi sono concessi in conformità e nel rispetto della Decisione (UE) n. 2025/2630 della Commissione europea del 16/12/2025 che dichiara taluni aiuti compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'art. 108, par. 3, del TFUE**.**

22a06ae0

Articolo 9
Cumulabilità degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 194 del Regolamento (UE, Euroatom) 2024/2509, per l'intervento incluso in una domanda di sostegno il beneficiario può ricevere una sola sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione Europea; in nessun caso può ricevere più finanziamenti per i medesimi costi ammissibili, come definiti agli articoli 6 e 8 del presente bando.

2. I beneficiari, fatto salvo il rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui al comma precedente, possono usufruire a copertura di eventuali importi di spesa eccedenti a quelli determinati come ammissibili dal presente bando, di altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura purché di provenienza non comunitaria.

3. I benefici previsti dal presente Bando non sono cumulabili con i benefici concessi a valere sul PNRR per il medesimo intervento.

4. L'eventuale compartecipazione finanziaria del soggetto beneficiario ed in particolare delle U.L.S.S, IOV e IPAB ed enti assimilabili, non potrà prevedere l'utilizzo di risorse a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve.
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 05/11/2026** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 28/01/2027.** Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve.

I moduli per la compilazione della domanda sono due, diversi a seconda dell'intervento del richiedente, nello specifico:
- **Azione 2.11.2 Sub 1** denominata "Interventi su alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), con attribuzione delle unità abitative per finalità sociali, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017";

22a06ae0

- **Azione 2.11.2 Sub 2** denominata "Interventi su alloggi non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017".

La scelta dell'intervento come sopra indicato non potrà in nessun caso essere modificata ad avvenuta presentazione della domanda di sostegno. La selezione dell'intervento, a pena di non ammissibilità della domanda, dovrà essere fatta dal soggetto richiedente sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dal relativo programma costruttivo di intervento.

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata;

5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

- **Sub azione 1:**

Documentazione **<u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u>** della domanda di sostegno	1. **Relazione tecnico-illustrativa del progetto,** con una descrizione approfondita del progetto presentato e la sua coerenza con le finalità del bando (**Allegato A1**) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente che illustri il progetto e che contenga: - una sezione descrittiva necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11, non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in Fondi.RVE) o da altra documentazione o elaborati richiesti in allegato alla domanda (es. Attestati di Prestazione Energetica). Nel caso in cui i quadri della sezione non vengano valorizzati, il punteggio confermato in applicativo in fase istruttoria sarà pari a zero. Nel caso di disallineamento fra il punteggio auto attribuito in applicativo e quanto riportato nella relazione, prevale quanto indicato in applicativo e si applica quanto previsto all'articolo 11 comma 4 ;

22a06ae0

	- una sezione descrittiva lo stato di progettazione ai sensi dell'articolo art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) e seguenti del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici) e iter autorizzativo da svolgere; - il cronoprogramma del progetto con indicazioni delle attività correlate anche con riferimento alle diverse fasi di realizzazione del progetto coerente con le tempistiche di cui al successivo art. 15; - il piano operativo economico finanziario che descriva: la sostenibilità nel futuro, correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto; - una sezione sulla compatibilità ambientale che descriva dettagliatamente le prescrizioni di cui all'articolo 5 comma 3 e comma 5 nel caso in cui la tipologia di interventi non richieda la predisposizione della Relazione di verifica climatica; - Prospetto riepilogativo degli appartamenti oggetto di finanziamento con riportata la superficie utile interna di ciascun appartamento;

22a06ae0

Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria	2. Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) (programma triennale delle opere pubbliche e relativo atto di approvazione nel quale sia previsto l'intervento oggetto di domanda ovvero la documentazione attestante l'avvio formale della procedura di modifica (**Allegato A2**); 3. Uno dei seguenti atti, coerentemente con il livello di progettazione: ● atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023; ● atto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023; 4. Ulteriore documentazione di progetto: ● atti di verifica e di validazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; ● relazioni tecniche, relazioni specialistiche ed elaborati rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023, art. 41, commi 6, 7 e 8 e allegato I.7; ● Elaborati grafici quotati trasmessi che evidenziano lo stato di fatto dell'immobile e lo stato di progetto da realizzare. Gli elaborati devono riportare chiaramente la superficie utile interna di ciascun appartamento; 5. Foto degli alloggi indicati nel progetto ante intervento; 6. documentazione attestante il titolo/diritto sull'immobile oggetto di intervento ed eventuale atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione dell'intervento da parte del soggetto richiedente, nel rispetto, in particolare, della stabilità delle operazioni del presente invito; 7. **Al fine di verificare il rispetto della normativa regionale di settore:** Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. dell'intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 897 del 12/04/2002 e ss.mm.ii; 8. Eventuale scheda di sintesi degli indicatori di efficienza energetica per immobili composti da più unità immobiliari (**Allegato A3**); 9. Qualora necessaria, relazione sottoscritta da un tecnico relativa alla "verifica climatica" (c.d. Climate Proofing - Appendice 3); 10. Eventuali autorizzazioni necessarie già rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui non siano ancora state rilasciate o non siano ancora state presentate, tale documentazione dovrà essere prodotta

22a06ae0

	con la prima domanda di pagamento; 11. Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 8.09.1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e ss.mm.ii. e Capo IV L.R. n. 12 del 27.05.2024 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) e regolamento attuativo n. 4 del 09/01/2025; 12. Provvedimento di adozione da parte dell'organo competente del progetto sociale unitamente alla bozza di Accordo di Programma che sarà successivamente trasmesso agli uffici regionali per la relativa approvazione.
Documentazione che è necessaria ai fini della valutazione della domanda. **La mancata presentazione dei documenti in allegato alla domanda di sostegno non comporta l'inammissibilità della domanda ma la mancata attribuzione del relativo punteggio di cui all'art. 11, criterio G F)**	13. Relativamente a ciascun immobile e/o singole unità abitative oggetto di intervento, Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, relativo allo stato di fatto precedente l'esecuzione dei lavori, redatto in conformità alla DGR 28/9/2015, n. 1258 (attuativa dei decreti interministeriali del 26/6/2015) e registrato mediante invio telematico alla Regione del Veneto unicamente tramite l'applicativo Ve.Net.energia-edifici (non sono considerati come validamente registrati gli APE inviati con modalità diverse dall'invio telematico suddetto) a cura dei professionisti, tramite le proprie credenziali di accesso; si specifica inoltre che l'APE può essere redatta anche per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, ai sensi del comma 4 dell'art.6 del D.Lgs.192 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"; 14. Proposta di APE post intervento che evidenzi il conseguimento dell'efficientamento energetico conseguito con l'intervento oggetto della domanda.

22a06ae0

- **Sub Azione 2:**

Documentazione **obbligatoria a pena di inammissibilità** della domanda di sostegno	1. **Relazione tecnico-illustrativa del progetto,** con una descrizione approfondita del progetto presentato e la sua coerenza con le finalità del bando (**Allegato A1**) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente che illustri il progetto e che contenga: - una sezione descrittiva necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11, non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in Fondi.RVE) o da altra documentazione o elaborati richiesti in allegato alla domanda (es. Attestati di Prestazione Energetica). Nel caso in cui i quadri della sezione non vengano valorizzati, il punteggio confermato in applicativo in fase istruttoria sarà pari a zero. Nel caso di disallineamento fra il punteggio auto attribuito in applicativo e quanto riportato nella relazione, prevale quanto indicato in applicativo e si applica quanto previsto all'articolo 11 comma 4 ; - una sezione descrittiva lo stato di progettazione ai sensi dell'articolo art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) e seguenti del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici) e iter autorizzativo da svolgere; - il cronoprogramma del progetto con indicazioni delle attività correlate anche con riferimento alle diverse fasi di realizzazione del progetto coerente con le tempistiche di cui al successivo art. 15; - il piano operativo economico finanziario che descriva: la sostenibilità nel futuro, correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto; - una sezione sulla compatibilità ambientale che descriva dettagliatamente le prescrizioni di cui all'articolo 5 comma 3 e comma 5 nel caso in cui la tipologia di interventi non richieda la predisposizione della Relazione di verifica climatica; - Prospetto riepilogativo degli appartamenti oggetto di finanziamento con riportata la superficie utile interna di ciascun appartamento;

22a06ae0

Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria	2. Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) (programma triennale delle opere pubbliche e relativo atto di approvazione nel quale sia previsto l'intervento oggetto di domanda ovvero la documentazione attestante l'avvio formale della procedura di modifica (**Allegato A2**); 3. Uno dei seguenti atti, coerentemente con il livello di progettazione: ● atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023; ● atto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023; 4. Ulteriore documentazione di progetto: ● atti di verifica e di validazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; ● relazioni tecniche, relazioni specialistiche ed elaborati rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023, art. 41, commi 6, 7 e 8 e allegato I.7; ● Elaborati grafici quotati trasmessi che evidenziano lo stato di fatto dell'immobile e lo stato di progetto da realizzare. Gli elaborati devono riportare chiaramente la superficie utile interna di ciascun appartamento; 5. Foto degli alloggi indicati nel progetto ante intervento; 6. documentazione attestante il titolo/diritto sull'immobile oggetto di intervento ed eventuale atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione dell'intervento da parte del soggetto richiedente, nel rispetto, in particolare, della stabilità delle operazioni del presente invito 7. Eventuale scheda di sintesi degli indicatori di efficienza energetica per immobili composti da più unità immobiliari (**Allegato A3**); 8. Qualora necessaria, relazione sottoscritta da un tecnico relativa alla "verifica climatica" (c.d. Climate Proofing - Appendice 3); 9. Eventuali autorizzazioni necessarie già rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui non siano ancora state rilasciate o non siano ancora state presentate, tale documentazione dovrà essere prodotta con la prima domanda di pagamento; 10. Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del

22a06ae0

	8.09.1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e ss. mm.ii. e Capo IV L.R. n. 12 del 27.05.2024 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) e regolamento attuativo n. 4 del 09/01/2025.
Documentazione che è necessaria ai fini della valutazione della domanda. **La mancata presentazione dei documenti in allegato alla domanda di sostegno non comporta l'inammissibilità della domanda ma la mancata attribuzione del relativo punteggio di cui all'art. 11, criterio G)**	11. Relativamente a ciascun immobile e/o singole unità abitative oggetto di intervento, Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, relativo allo stato di fatto precedente l'esecuzione dei lavori, redatto in conformità alla DGR 28/9/2015, n. 1258 (attuativa dei decreti interministeriali del 26/6/2015) e registrato mediante invio telematico alla Regione del Veneto unicamente tramite l'applicativo Ve.Net.energia-edifici (non sono considerati come validamente registrati gli APE inviati con modalità diverse dall'invio telematico suddetto) a cura dei professionisti, tramite le proprie credenziali di accesso; si specifica inoltre che l'APE può essere redatta anche per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, ai sensi del comma 4 dell'art.6 del D.Lgs.192 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"; 12. Proposta di APE post intervento che evidenzi il conseguimento dell'efficientamento energetico conseguito con l'intervento oggetto della domanda.

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al comma 5, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3 dell'art. 10;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5 dell'art. 10;

22a06ae0

- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).

9. Il soggetto richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:

- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 2 lettera d);
- **Solo per interventi di cui alla Sub azione 1**: dichiarazione che sono rispettati i costi massimi ammissibili previsti con D.G.R. n. 897 del 12 aprile 2002, con la presentazione del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) che sarà approvato dal Comitato tecnico istituito presso l'Azienda Territoriale competente per territorio con allegato il relativo verbale di approvazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 39 del 3.11.2017 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- dichiarazione attestante la condizione di sfittanza dell'alloggio o degli alloggi oggetto dell'intervento per mancati interventi di manutenzione.

10. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

11. Potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del Codice Civile.

12. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

13. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

14. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmata la domanda di sostegno, con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante del soggetto richiedente.

22a06ae0

Articolo 11
Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto del 10 giugno 2026, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.
Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio rispetto alla graduatoria provvisoria redatta con i punteggi auto attribuiti dal richiedente attraverso la compilazione del quadro "Priorità" del sistema informatico, tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del bando di cui all'articolo 2.
Con riferimento alle istanze che, tenuto conto della dotazione finanziaria del bando di cui all'articolo 2, si trovano in posizione utile ai fini dell'accesso al contributo, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad appurare quanto dichiarato dal richiedente , attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda. Le domande che risulteranno al di fuori dell'ultima posizione utile ai fini dell'accesso al contributo non saranno istruite.
2. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:

- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti all'articolo 4;
- che l'intervento proposto rispetta i requisiti degli interventi di cui all'articolo 5;
- il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata con lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
- il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando;
- la verifica dei punteggi auto attribuiti dal richiedente sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 3**.**

22a06ae0

3. Criteri di valutazione.

Criterio	Subcriterio	Descrizione	Punteggio
Relativi alla proposta progettuale			
A		Partecipazione finanziaria dei beneficiari al Programma costruttivo di intervento proposto.	
		Si	
		No	0
B		Programma costruttivo di intervento mirato ad evitare condizioni di segregazione ed esclusione, secondo criteri di assegnazione coerenti con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 39 del 03/11/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica.	
		Si	3
		No	0
C		Programma costruttivo di intervento coerente con i valori ed i principi guida della New European Bauhaus (NEB).	
		Si	1
		No	0
D		Programma costruttivo di intervento in sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali.	
		Si	1
		No	0

22a06ae0

Premialità			
E	E1	Localizzazione del Programma costruttivo di intervento proposto.	
		Programma localizzato in Comune Capoluogo di provincia o città metropolitana	12
		Programma localizzato in Comune con popolazione superiore o uguale a 10.000 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2025)	10
		Programma localizzato in Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2025)	8
	E2	classe di priorità del Programma costruttivo di intervento proposto.	
		1. priorità intervento: 1 (Alta)	10
		2. priorità intervento: 2 (Media)	5
		3. priorità intervento: 3 (Bassa)	2
		priorità intervento: 4, 5, 6 e successive	0
		(Le singole classi di priorità di cui al subcriterio E2 punti 1., 2., 3., possono essere indicate per singola istanza relativa al singolo comune ove è previsto l'intervento e non ulteriormente ripetute in altre istanze di ammissione nello stesso comune a finanziamento da parte del medesimo soggetto attuatore)	
F		Livello di progettazione approvata dall'Ente proponente per il Programma costruttivo di intervento.	
		Progetto Esecutivo (PE)	8
		Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)	4
		Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)	0

22a06ae0

G		Miglioramento dello status energetico dell'edificio del Programma costruttivo di intervento, con dimostrazione attraverso l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE).	
		Aumento superiore a 2 classi energetiche	10
		Aumento uguale a 2 classi energetiche	5
		Aumento inferiore a 2 classi energetiche	0
H	H1	Intervento destinato al personale medico, personale infermieristico, operatori del sistema sanitario e socio-sanitario e dell'assistenza sociale che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e dei profili professionali.	20
	H2	Intervento destinato a giovani coppie la cui condizione economica non consente di accedere al mercato privato delle abitazioni.	10
	H3	Intervento destinato soggetti e nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né di sostenere un canone di locazione sul mercato abitativo privato.	5
	Ciascuna istanza di partecipazione al bando di finanziamento deve contenere una sola categoria di destinatari a scelta tra quelle previste ai subcriteri H1, H2 e H3. **Nel rispetto di quanto indicato all'articolo 5 comma 1, istanze che non prevedano espressamente una delle categorie sopra indicate non sono ammissibili.**		
I		Coerenza dell'iniziativa proposta con il Piano europeo per l'edilizia abitativa a prezzi accessibili (COM(2025) 1025 final).	
		Coerente	3
		Non Coerente	0

22a06ae0

4. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.
5. In fase di istruttoria della domanda di saldo, Avepa verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di saldo, AVEPA procede alla verifica dell'effettiva attuazione degli interventi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio ai sensi dei criteri di valutazione G e H (sub criteri H1, H2, H3) in sede di ammissibilità. Qualora l'esito della verifica comporti una rideterminazione del punteggio riconosciuto, con attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato in fase di ammissibilità, ma comunque non inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto utilmente finanziato in graduatoria, è applicata una rettifica finanziaria pari al 20% del contributo spettante, come determinato a seguito dell'ammissibilità della rendicontazione finale delle spese.
Qualora, invece, la rideterminazione del punteggio determini un valore inferiore a quello attribuito all'ultimo progetto finanziato in graduatoria, è applicata una rettifica finanziaria pari al 40% del contributo spettante, come determinato a seguito dell'ammissibilità della rendicontazione finale delle spese.

Articolo 12
Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili e di quelle non istruite.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. Ai fini della finanziabilità dei progetti, **in caso di parità di punteggio, sarà data priorità al progetto che prevede una maggiore spesa media addizionale (espressa in €/mq) proposta dall'Ente proponente in relazione al singolo Programma costruttivo di intervento**[3]. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità al progetto presentato per primo nell'applicativo informatico.
5. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato

[3]**Spesa addizionale = (totale QTE per interventi SUB 1 oppure Quadro Economico di progetto approvato per interventi SUB 2/metri quadri ristrutturati) - (totale costo richiesto mediante OCS nel limite massimo di cui all'articolo 8 comma 2/totale metri quadri ristrutturati)**

22a06ae0

in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13
Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
g) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
h) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
i) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 2;
j) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
k) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;

22a06ae0

n) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
o) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
p) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
q) rispettare la normativa applicabile in materia di appalti pubblici e aiuti di stato;
r) rispettare i Criteri Ambientali Minimi in materia di Green Public Procurement;
s) rispettare la normativa nazionale in materia di tracciabilità della spesa pubblica di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 inserendo nei giustificativi di spesa, negli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali i codici CIG e CUP;
t) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
u) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
v) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
w) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi, laddove applicabili;
x) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e secondo quanto indicato all'art. 5 comma 2;
y) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando.

2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

22a06ae0

Articolo 14
Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

2. Entro **il termine di 9 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere la comunicazione di avvio dei lavori. In caso di superamento del termine previsto è applicata a saldo una decurtazione finanziaria pari al 5% dell'importo di contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
3. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate e sia stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui siano presenti lotti prestazionali, l'opera si considera conclusa una volta emessi tutti i certificati di ultimazione lavori. L'operatività dell'intervento, necessaria ai fini della sola erogazione a saldo del contributo, è attestata dalla presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e successiva Agibilità (SCA) nei casi previsti dalla legge;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
4. Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it.
5. Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.
6. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:
 - il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
 - le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno;
 - l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da Avepa.
7. Fermo restando il rispetto della normativa sui contratti pubblici, in caso di modifica del contratto in corso d'opera, si applicano le seguenti regole:
 - Modifiche non incidenti sull'output: se la variante non modifica la Superficie Utile né gli standard qualitativi minimi, il contributo OCS resta invariato.
 - Modifiche che incidono sulla Superfice Utile: se, a fine lavori, la Superfice Utile differisce rispetto al progetto posto a gara, si ricalcola l'importo applicando la formula sulla Superficie Utile finale accertata, nel limite del contributo totale concesso.
 - Modifiche con impatto sulla qualità: qualora la variante comprometta i requisiti minimi (agibilità, APE post-operam, conformità alle prescrizioni ambientali cogenti quali ad esempio CAM, RoHS, ecc.), l'operazione è non ammissibile.
8. Le modifiche del contratto in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi del codice dei contratti. A corredo della

22a06ae0

richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:

- atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
- relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
- eventuale revisione dell'analisi sulla immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing"), secondo quanto previsto dall'Appendice 3.

Articolo 15
Tempi di realizzazione del progetto

1.Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	i lavori degli interventi e conseguentemente le spese ammissibili per cui si richiede il finanziamento non devono essere iniziati alla data di pubblicazione del presente Bando pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R)
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del **05/11/2026**
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del **28/01/2027**
Presentazione domanda di anticipo (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 9 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria e comunque entro le ore 17:00 del medesimo giorno
Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno ed entro le ore 17:00 della data di conclusione del progetto di cui al punto precedente

Articolo 16
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale Procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria) se non diversamente disciplinate nel bando.
2. Le domande di erogazione di anticipo e del saldo del sostegno, devono essere compilate e presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) e prima del caricamento definitivo devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

22a06ae0

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro **9 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria e comunque entro le ore 17:00 del medesimo giorno.	L'anticipo massimo erogabile è pari al 40% del sostegno concesso.	- Atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. L'atto di garanzia dovrà essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA (https://www.avepa.it/servizi/settori/aiuti-e-contributi/fesr/pr-veneto-fesr-2021-2027/modulistica) - eventuali autorizzazioni (comunque denominate) necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore; - decisione di contrarre/determina a contrarre adottata ai sensi della normativa vigente; - determina di aggiudicazione efficace; - contratto di appalto sottoscritto dalle parti; - verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione.
Saldo	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 della data prevista di conclusione dell'intervento di cui all'articolo 15. Nel caso in cui il saldo venga presentato	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente: ➢ La descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute; ➢ I tempi di realizzazione; ➢ I risultati ottenuti rispetto agli obiettivi attesi; - **Solo per gli interventi di cui al Sub 1:** provvedimento regionale di autorizzazione del progetto sociale e relativo Accordo di Programma debitamente sottoscritto tra le parti interessate (**a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 18 comma 3)** - **documentazione inerente la realizzazione effettiva degli**

22a06ae0

	tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.		**interventi come specificato alla tabella del successivo comma 4** - Attestato di Prestazione Energetica (APE) finale degli alloggi oggetto di intervento, redatti in conformità alla DGR 28/9/2015, n. 1258 (attuativa dei decreti interministeriali del 26/6/2015) e registrati nell'applicativo telematico della Regione del Veneto ed eventuale Allegato A3 nel caso di immobili composti da più unità immobiliari; - Bando (comunque denominato) di assegnazione degli alloggi pubblicato o in corso di pubblicazione, ovvero il provvedimento che approva lo schema di bando di assegnazione degli alloggi; - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20. - dichiarazione del RUP, firmata digitalmente, attestante che l'intervento oggetto di rendicontazione non ha beneficiato, né beneficia, di altri finanziamenti pubblici comunitari, per le stesse spese ammissibili, in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060, art. 63.

22a06ae0

4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE A RENDICONTO NECESSARIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AMMISSIBILE
a) Lavori di recupero di alloggi rientranti nel patrimonio pubblico	- Decisione di contrarre/determina a contrarre, adottata ai sensi della normativa vigente; - Determina di aggiudicazione, relativa alla selezione dell'operatore economico; - Contratto di appalto sottoscritto, comprovante l'avvenuta formalizzazione dell'affidamento - Verbale di consegna dei lavori (o verbale di inizio lavori, ove previsto), redatto dal Direttore dei Lavori su autorizzazione del RUP, attestante l'avvio formale dell'intervento, accompagnato dagli elaborati grafici del progetto posto a gara, in conformità alla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura; - Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), ove necessaria ai sensi della normativa edilizia vigente; - Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nei casi previsti dalla normativa vigente, oppure certificato di regolare esecuzione, qualora il collaudo non sia richiesto in base alla tipologia e all'importo dell'intervento. - Prospetto riepilogativo degli appartamenti oggetto di finanziamento (**Appendice 1**); - Elaborati grafici quotati trasmessi unitamente al titolo edilizio, che evidenzino: 1. lo stato di fatto dell'immobile; 2. lo stato di progetto realizzato; 3. eventuali varianti intervenute in corso d'opera. Gli elaborati devono riportare chiaramente la superficie utile interna di ciascun appartamento. - Planimetrie catastali aggiornate, ove previste, ovvero dichiarazione di non necessità ai sensi della normativa vigente; - Documentazione fotografica degli interventi realizzati (ante e post operam).
b) Costi indiretti	Tale voce non richiede alcuna rendicontazione analitica. Tale spesa non sarà calcolata automaticamente dal sistema ma dovrà essere inserita e richiesta puntualmente nel sistema applicativo anche in fase di rendicontazione.

22a06ae0

5. Il beneficiario è tenuto al rispetto della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, aiuti di stato e di tracciabilità della spesa pubblica.

6. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

7. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

8. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

9. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

10. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

11. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

 - non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
 - deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.

Articolo 17
Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del

22a06ae0

progetto, sia cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che il beneficiario, nelle proprie registrazioni contabili, abbia adottato un sistema di contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto. A tal fine, presso l'ente beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso, l'operatività e la destinazione d'uso per le finalità ed i destinatari finali di cui all'articolo 1 comma 6 del presente bando dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 18
Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'ente beneficiario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;

22a06ae0

b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo di Avepa, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno;
d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
h) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
i) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
j) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
k) qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 12;
l) mancato rispetto totale delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 2;
m) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e ss.mm.ii;
n) mancata assegnazione degli alloggi oggetto di intervento ai destinatari finali di cui all'articolo 1 comma 6, accertato in fase di controllo ex post ai sensi dell'articolo 17;
o) mancata trasmissione del provvedimento regionale di autorizzazione del progetto sociale e relativo Accordo di Programma debitamente sottoscritto tra le parti interessate (Solo Sub Azione 1).

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate: nel caso di ritardo nella presentazione obbligatoria della domanda di saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
b) rideterminazione a saldo del punteggio di cui al criterio G ed H (sub criteri H1, H2, H3) con attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato in fase di ammissibilità, ma comunque non inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto utilmente finanziato in graduatoria: è applicata una rettifica finanziaria pari al 20% del

22a06ae0

contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

c) rideterminazione a saldo del punteggio di cui al criterio G ed H (sub criteri H1, H2, H3) con attribuzione inferiore rispetto a quello assegnato in fase di ammissibilità e inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto utilmente finanziato in graduatoria: è applicata una rettifica finanziaria pari al 40% del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

d) mancata presentazione entro il termine previsto all'articolo 14 comma 2 della comunicazione di avvio dei lavori: è applicata a a saldo di una rettifica finanziaria pari al 5% dell'importo di contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

e) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;

f) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

g) nel caso di alienazione, cessione, distrazione o cambio della destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dal presente bando del bene oggetto di investimento e finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;

h) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi cinque anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;

i) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa a sostegno e la spesa rendicontata ammessa a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:

- Spesa rendicontata ammessa minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Spesa rendicontata ammessa minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

j) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;

22a06ae0

k) il contributo è soggetto a rettifiche in diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. Nella determinazione delle misure correttive dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici trovano applicazione gli Orientamenti approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 3452 del 14/05/2019.

l) mancato rispetto parziale del principio DNSH (Do Not Significant Harm) di cui all'articolo 5 comma 2 lettera d): è applicata una riduzione finanziaria a saldo pari al 10% dell'importo di contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

1. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
2. La decadenza comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca e calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo. Qualora la restituzione derivi dalla mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure da documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, accertati dopo l'ammissione al beneficio, ovvero sia conseguenza di azioni o fatti addebitati al beneficiario o di un'operazione di delocalizzazione, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. n. 184/2025, i crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del Codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. In caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, si provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 121 e ss. del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni.

4. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione del saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
5. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
6. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

22a06ae0

Articolo 19
Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711;
3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve;
 ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia Veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
 b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .
4. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
5. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20
Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

 fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

 apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

 esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;

22a06ae0

per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/progetti-realizzati-21-27
https://www.avepa.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione.

Articolo 21
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria:

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;

22a06ae0

- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Decisione 2025/2630 di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG e che abroga la decisione 2012/21/UE;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto" e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026;

Normativa Nazionale:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso "e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;
- D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)";

22a06ae0

- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

Normativa Regionale:

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 06 giugno 2025 e nota prot. 566362 15 ottobre 2025 e nota prot. n. 175880 del 19/03/2026), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25 ottobre 2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025, nota prot. n. 590979 del 27 ottobre 2025 e nota prot. n. 192014 del 27 marzo 2026));
- Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 7 del 5 febbraio 2026 di approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n 75 del 28/07/2026;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 di modifica, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio; L'Allegato A1 dell'Accordo è stato successivamente modificato con DGR n. 740 del 22/06/2023, e DGR n. 843 del 16/07/2024 e con DGR 583 del 24/06/2026;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023, n. 130 del 27/09/2023, e n. 221 del 21/12/2023 e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 del Direttore della Programmazione Unitaria e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 reperibili al seguente link: Autorità del programma e organismi di gestione e controllo - Veneto Coesione - Regione Veneto.

22a06ae0

Articolo 22
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA Avv. Piergiovanni Cervato all'indirizzo email: dpo@avepa.it.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.

22a06ae0

APPENDICE 1

MODELLO DICHIARATIVO PER LA RENDICONTAZIONE DELLA TABELLA DI COSTI UNITARI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO RIGUARDANTI LAVORI DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ in qualità di _____

della [azienda/ente] _____

con sede legale in:

via/piazza _____

Comune _____ Prov. _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DICHIARA

che gli alloggi di edilizia residenziale indicati nella seguente tabella sono stati oggetto di interventi di recupero e riqualificazione all'interno del progetto ammesso a sostegno con l'ID _____ agevolato dal PR FESR Veneto 2021-2027 registrato con codice CUP _____.

N.	IDENTIFICATIVO ALLOGGIO	INDIRIZZO	COMUNE	SUPERFICIE UTILE (Mq)	FASCIA OCS	COSTO UNITARIO €/MQ	IMPORTO TOTALE (€)
1							
2							
….							

Località e data _____

In fede _____
(apporre la firma digitale)

22a06ae0

APPENDICE 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto_____ nato a _____ il _____ C.F._____ residente a_____ PROV (____) CAP_____ Via_____ n°_____ in qualità di _____(indicazione titolo legittimante) del soggetto beneficiario (indicazione della ragione sociale/natura giuridica) _____ Codice Fiscale (_____) e Partita Iva (_____) con sede legale in _____ PROV (_____) CAP (_____) Via _____n° _____

in relazione alla domanda di sostegno ID _____ e la conseguente domanda di pagamento ID _____

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DICHIARA

- che il progetto in oggetto risulta in possesso dei requisiti previsti per il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH) di cui all'articolo 5 del Bando.
- che gli interventi rendicontati nell'ambito del progetto risultano coerenti con quanto previsto dalla Guida operativa per il rispetto del principio DNSH.

Dichiara altresì che:

- i beni, i servizi e le forniture acquisiti rispettano i criteri DNSH pertinenti, come attestato nella presente dichiarazione mediante la compilazione delle sezioni e delle tabelle di riferimento;
- la documentazione tecnica, le certificazioni, le autodichiarazioni dei produttori/fornitori e ogni altro elemento probatorio utile a dimostrare il rispetto dei requisiti DNSH sono conservati agli atti e resi disponibili in caso di controlli, verifiche o ispezioni da parte delle autorità competenti;
- eventuali dichiarazioni rese da terzi (fornitori, produttori) sono state acquisite dal beneficiario e ritenute idonee ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH.

22a06ae0

Barrare e/o compilare le sezioni di interesse sulla base delle spese sostenute e rendicontate nel progetto.

1. SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI

● SI ● NO

In caso di risposta affermativa, compilare il riquadro sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nella Sezione 2 "SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI" dell'Appendice 3 "LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH) PR FESR VENETO 2021-2027".

[…]

2. SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI

● SI ● NO

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nella Sezione 7 "SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI" dell'Appendice 3 "LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH) PR FESR VENETO 2021-2027".

Fornitore	Tipologia bene	Etichetta/certificazione (indicare tipologia e allegare il certificato)

22a06ae0

(aggiungere eventuali ulteriori righe)

3. CONSUMO DI SUOLO

● SI ● NO

In riferimento a quanto riportato nella Sezione 9 "CONSUMO DI SUOLO" dell'Appendice 3 delle "LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH) PR FESR VENETO 2021-2027" indicare la tipologia di autorizzazione:

m permesso di costruire n. _____ del __/__/____

m SCIA n. _____ del __/__/____

m CILA n. _____ del __/__/____

m edilizia libera

m altro (*specificare*): _____

DATA _____

FIRMA

22a06ae0

APPENDICE 3
VERIFICA CLIMATICA

Con il presente Bando la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni". La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", disponibili al seguente link:

https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/

In base agli Orientamenti tecnici, il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere al finanziamento è suddiviso in due pilastri di analisi (neutralità climatica/mitigazione e resilienza climatica/adattamento) e in due fasi (screening e analisi dettagliata).

Il processo della verifica climatica, come previsto dall'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento" degli indirizzi adottati in Italia, prevede in alcuni casi la necessità della verifica climatica per il campo d'intervento **41 "Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno"**, individuato dal PR FESR Veneto per l'Azione 2.11, sono previsti i seguenti adempimenti.:

Neutralità climatica	*Screening* non necessario *Analisi dettagliata* non necessaria.

22a06ae0

Resilienza climatica	La verifica non è necessaria nei seguenti casi: • L'intervento non è considerato una "ristrutturazione importante". Per gli interventi di efficienza energetica, come definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive -EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio; In tutti gli altri casi la verifica climatica è necessaria, e prevede: *Screening* necessario rispetto ai rischi climatici a cui l'infrastruttura oggetto di domanda è potenzialmente esposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelamento. *Analisi dettagliata* necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)" e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.

Per la verifica climatica, in sede di presentazione della domanda di agevolazione si richiede, nei casi sopra previsti, una Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.

22a06ae0